

Codice A1103A

D.D. 4 giugno 2025, n. 649

**Determina di annullamento e archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 13PAR-15PAR-17PAR2020).**



**ATTO DD 649/A1103A/2025**

**DEL 04/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di annullamento e archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 13PAR-15PAR-17PAR2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. reg. 26386 del 18/06/2020 dall'area protetta Parchi MONVISO a carico del Sig. *omissis*, nei confronti del quale con il processo verbale n. 253 del 08/04/2020, sono state accertate le seguenti violazioni: - art. 19 d) delle misure generali di conservazione (dgr 54-7409 del 7.4.14) di cui all'art. 40 della legge reg. 19/2009, art. 19 d, puniti dall'art. 55.1.r) della LR 19/2009, relativo alla divieto di sorvolo a meno di 500 mt dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, avvenuto in data 24 maggio 2020 (come meglio precisato nel richiamato pv di contestazione). Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al paragrafo precedente si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 487 del 18.4.25 di pagamento di Euro 1.200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 10,61 Euro la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 487 del 18.4.25 sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1695/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2025 e 39580/2025; Accertamento 509/2024 e 507/2024 rispettivamente per Sanzione e Spese di notifica

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 2082 del 16/06/2020 dall'area protetta Parchi MONVISO a carico della Sig.ra *omissis* in qualità di TRASGRESSORE, nei confronti del quale con il processo verbale n. 311/2020 del 05/06/2020, sono state accertate le seguenti violazioni: - art. 8.3.J della legge reg. 19/2009, puniti dall'art. 55.1.J) della LR 19/2009, relativo al divieto di " raccolta e danneggiamento delle specie vegetali";

Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al paragrafo precedente si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 472 del 17.4.25 di pagamento di Euro [30+3(2500)=] 7.530,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 10.61 Euro la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 472 del 17.4.25 sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1695/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2025 e 39580/2025; Accertamento 509/2024 e 507/2024 rispettivamente

per Sanzione e Spese di notifica

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 26385 del 18/06/2020 dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, a carico del Sig. *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti dei quali con il processo verbale n. 312 del 13/06/2020, per i fatti avvenuti nel Comune di Paesana (CN) in Loc.tà Case Boschetto - Torrente Lenta, nella medesima data, sono state accertate le seguenti violazioni: violazione dell'art. 28, comma 1, 2 della L.R. n. 32/1982 relativo al divieto di raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con guscio), in periodi non compresi tra il 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno, per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona. In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività a fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1 luglio;

Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al paragrafo precedente si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 494 del 07.04.25 di pagamento di Euro 477,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 per spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 494 del 07.04.25 sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1695/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2025 e 39580/2025; Accertamento 509/2024 e 507/2024 rispettivamente per Sanzione e Spese di notifica;

Considerato che, per tramite dell'accertatore, è giunta istanza di annullamento per tutte e tre le citate ordinanze di ingiunzione da parte dei rispettivi trasgressori, in quanto per errore materiale lo stesso accertatore non aveva rilevato il pagamento della misura ridotta ed aveva inviato il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 (radicando erroneamente la competenza a sanzionare di Regione Piemonte);

Preso atto dell'avvenuta estinzione del rapporto sanzionatorio;

Ritenuto di annullare il rinvio operato con le determinazioni dirigenziali n. 1695/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 ai relativi accertamenti di massima affinché se ne prenda atto in occasione del controllo di gestione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

#### *determina*

1. ANNULLARE la determina ordinanza di ingiunzione n. 487 del 18.4.25, la determina ordinanza di ingiunzione n. 472 del 17.4.25 e la determina ordinanza di ingiunzione n. 494 del 07.04.25 procedendo alla regolarizzazione contabile in sede di controllo di gestione interno;

2. DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e dispone la trasmissione del provvedimento all'accertatore a solo titolo informativo

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso  
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti